

## DECISIONE (UE) 2018/1034 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del Consiglio del 3 ottobre 2002 <sup>(1)</sup> l'Unione ha concluso l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) <sup>(2)</sup> («accordo»), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 <sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto istituito a norma dell'articolo 23 dell'accordo («comitato misto») modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, e l'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale.
- (3) L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto <sup>(4)</sup> tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009.
- (4) Nel corso delle sue riunioni che si terranno nel 2018, il comitato misto dovrà adottare una decisione del comitato misto per l'aggiornamento dell'accordo ai progressi tecnici e normativi.
- (5) La decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio <sup>(5)</sup> ha stabilito la posizione dell'Unione europea riguardo a un progetto di decisione del comitato misto tenendo conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2015.
- (6) Nel corso dei negoziati con le altre parti contraenti <sup>(6)</sup> dell'accordo, è risultato evidente che occorre apportare alcune modifiche al testo approvato dal Consiglio. Queste riguardavano, nel particolare, la relazione tra le norme

<sup>(1)</sup> Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

<sup>(3)</sup> Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44).

<sup>(4)</sup> Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 48).

<sup>(6)</sup> Le parti contraenti dell'accordo Interbus sono l'Unione europea, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.

